



Sent./Ord. n. 277/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74362 R.G. promosso da (omissis) nata a (omissis) e (omissis) e da (omissis) nata a (omissis) e residente (omissis), nella qualità di eredi e titolari di pensione di reversibilità di (omissis) nato a (omissis) rappresentate e difese dall'avv. Mariantonietta Calligaro (CLLMNT60H53A783R), elettivamente domiciliate presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini n. 17 (calligaroma@legpec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t., contumace;

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio emolumenti e benefici economici al personale;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio

(DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 4.7.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per i ricorrenti l'avv. Calligaro e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Le ricorrenti (omissis) e (omissis), nella qualità di eredi di (omissis), appuntato dell'Arma dei Carabinieri, in congedo assoluto per infermità nel 1993 e deceduto il 7.1.2014, hanno premesso che il Ministero della Difesa (Commissione Medica) ha riconosciuto al de cuius (omissis) la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: 1) esiti di sostituzione protesica dell'anca destra con impegno funzionale; 2) artrosi cervicale e lombare con impegno funzionale; 3) coxartrosi sinistra trattata chirurgicamente con impianto di artroprotesi; 4) ulcera duodenale in atto duodenite bulbare. Hanno, inoltre, precisato che per le infermità di cui ai punti 1, 2 e 3 è stata attribuita la terza categoria della tabella A, mentre l'infermità di cui al punto 4 è stata ascritta alla ottava categoria della Tabella A, con attribuzione della seconda categoria della Tab. A della complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica.

Ebbene, a parere delle ricorrenti, dalla documentazione medica in atti emergerebbe una ben più grave condizione d'infermità di (omissis), tale da ritenere la menomazione psico-fisica sussumibile nella prima

categoria della Tab. A.

Per tali ragioni, con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dell'infermità del de cuius con grado di invalidità al 100%, con attribuzione della prima categoria della Tab A, con la conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento.

2. Con la memoria di costituzione del 7.1.2025 l'Inps in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato le pretese attoree perché infondate; in via subordinata e in caso di accoglimento del ricorso, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati medio tempore.

3. Con la memoria di costituzione del 28.1.2025 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l'estromissione dal giudizio.

4. A seguito dell'udienza del 14.2.2025, con l'ordinanza n. 24/2025 questo Giudice ha disposto che parte ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato.

5. Parte ricorrente in data 28.2.2025 ha notificato il ricorso nei termini indicati nella predetta ordinanza.

6. All'udienza del 4.7.2025 parte ricorrente nel riportarsi al libello introduttivo ha chiesto la nomina del consulente tecnico d'ufficio; l'Inps convenuta ha insistito per il rigetto del ricorso.

7. In via preliminare occorre dichiarare la contumacia del Ministero della Difesa che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato

(v. pec del 28.2.2025 diretta all'indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).

8. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di legittimazione passiva del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto, trattandosi di una struttura amministrativa inserita nel Ministero della Difesa, nel caso di specie non ha un'autonoma legittimazione a stare in giudizio.

Diversamente, non può essere accolta l'eccezione dell'Inps di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione delle ricorrenti, essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico.

9. Ebbene, tanto premesso, atteso che la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale, si ravvisa la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere sui seguenti quesiti: *“se, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, le infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio si siano aggravate e corrispondano a un grado di invalidità pari al 100% (inabilità) con eventuale attribuzione della prima categoria pensionistica della Tab A del DPR n. 834/1981”.*

Si ritiene di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- dichiara la contumacia del Ministero della Difesa;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Arma dei Carabinieri;
- respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Inps;
- ordina all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta di esprimere un motivato parere sui quesiti sopra indicati, previo esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Le ricorrenti potranno farsi assistere da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore

termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa all'udienza del 16.3.2026 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, all'Amministrazione resistente e all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa medicina legale di Caserta di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 4.7.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 19/08/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)